



Voci delle Categorie

AGGIORNAMENTO PERIODICO A CURA DI CONFARTIGIANATO CUNEO

ALIMENTARISTI

D.lgs 194/2008: entro il 31 gennaio il pagamento della tariffa per il 2013 da parte delle aziende assoggettate

Si ricorda che il Decreto legislativo 194/2008 disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali su mangimi e alimenti, in attuazione del Regolamento CE 882/2004; la norma ha previsto, a partire dal 2009, il pagamento di una tassa all'ASL competente da parte degli operatori del settore alimentare a titolo di copertura dei costi relativi ai controlli ufficiali.

Per alcune tipologie produttive la tariffa è calcolata in rapporto alla reale produzione, mentre per altre tipologie (riepilogate nello specifico Allegato A, sezione 6 del D.Lgs in oggetto) sono previsti importi forfetari, individuati in base a tre classi di entità produttiva presunta per l'anno di riferimento.

Il Ministero della Salute ha precisato, con circolare n. 11000 del 17/4/2009, che ricadono in questo secondo gruppo le attività produttive con prevalenza all'ingrosso (compresi i depositi) le quali, quindi, commercializzano non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%.

Si ricorda che gli operatori del settore alimentare interessati devono provvedere al versamento delle quote entro il 31 gennaio di ogni anno, anche senza ulteriori comunicazioni da parte delle Asl territoriali e l'attestato di pagamento deve essere inoltrato al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) competente per territorio.

Sentita in via preliminare l'Asl Cn1, le cifre sono invariate rispetto a quelle degli anni scorsi così come la maggiorazione del 20% e l'ulteriore contributo dello 0,5% (da calcolare sulla tariffa fissa).

L'Asl Cn1 non manderà comunicazioni di avviso alle imprese ma solamente eventuale sollecito con scadenza a coloro che non abbiano provveduto al versamento entro la scadenza prevista.

Prodotti di IV gamma, intesa sulle disposizioni di preparazione, confezionamento e distribuzione

E' stata raggiunta in Conferenza Stato-Regioni l'intesa sullo schema di decreto predisposto di concerto con i ministri della Salute e dello Sviluppo economico, per dare pratica attuazione alla legge 13 maggio 2011 n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofruitticoli di quarta gamma.

In particolare, il provvedimento definisce i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofruitticoli di quarta gamma, nonché i requisiti qualitativi minimi e le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore, oltre a prevedere l'utilizzo obbligatorio di imballaggi ecocompatibili.

Fonte: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

L'EFSA esamina i rischi per la salute pubblica derivanti dagli alimenti di origine non animale

L'EFSA ha pubblicato la prima valutazione scientifica in Europa sui rischi per la salute pubblica derivanti dagli agenti patogeni che possono contaminare gli alimenti di origine non animale. Il parere scientifico pone a confronto la percentuale di casi di contagio in esseri umani, segnalati in Europa dal 2007 al 2011, nei focolai di malattie a trasmissione alimentare riconducibili ad alimenti di origine non animale con le percentuali relative alle malattie associate agli alimenti di origine animale. Gli esperti dell'EFSA hanno inoltre individuato e classificato i binomi di alimenti e agenti patogeni più frequentemente legati a malattie causate da alimenti di origine non animale.

ALIMENTARISTI

Gli alimenti di origine non animale comprendono un'ampia varietà di frutta, verdure, insalate, semi, frutta secca, cereali, erbe e spezie e costituiscono una parte importante della nostra dieta quotidiana. In base al parere scientifico pubblicato oggi dal gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici, gli alimenti di origine animale continuano a essere la fonte della maggior parte di tutti i focolai documentati e segnalati (90%).

Tuttavia in questo periodo è aumentato il numero di focolai, di casi di malattia negli esseri umani e di ricoveri ospedalieri associati agli alimenti di origine non animale.

I focolai infettivi ascrivibili a questi alimenti tendono a far registrare un numero maggiore di contagi in esseri umani, ma generalmente sono meno gravi in termini di ricoveri e decessi rispetto a quelli riconducibili agli alimenti di origine animale. Tuttavia, nell'esaminare le tendenze dal 2007 al 2011, in base alle quali i focolai legati agli alimenti di origine non animale erano associati al 10% del numero complessivo di focolai, al 26% dei casi accertati negli esseri umani, al 35% dei ricoveri ospedalieri e al 46% dei decessi, si deve considerare l'elevato impatto sulla salute del focolaio infettivo di Escherichia coli produttore della tossina Shiga nei germogli. Se si escludono i dati di questo focolaio epidemico di vasta portata, gli alimenti di origine non animale erano all'origine del 5% di tutti i decessi causati da focolai infettivi di origine alimentare segnalati.

Mipaaf, sul sito attiva nuova sezione dedicata alle filiere agroalimentari

Sul sito internet del Mipaaf - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - è disponibile una nuova sezione dedicata al miglioramento dell'efficienza delle filiere agroalimentari.

In questi ultimi anni si sono susseguite diverse novità: tra le ultime ci sono la proposta di riforma dell'OCM unica, l'adozione del 'Pacchetto latte' e del 'Pacchetto qualità' e l'entrata in vigore dell'art. 62 del decreto liberalizzazioni, che possono costituire la base per ulteriori sviluppi normativi.

Sulla home page del sito internet del Mipaaf (www.politicheagricole.it), è presente un 'banner' denominato 'futuro filiere', dal quale si accede alla sezione specifica, nella quale sono disponibili filmati e documentazione, i riferimenti normativi e, soprattutto, le modalità con cui si richiede l'invio di proposte di modifica normativa.

L'obiettivo è quello di ricevere dagli operatori, e pubblicare sul sito, delle proposte concrete per migliorare l'efficienza delle filiere, che costituiranno lo stimolo e la base per l'elaborazione di una proposta normativa, coerente con i nuovi scenari e che consenta lo sviluppo di relazioni di filiera efficaci a vantaggio dell'intero sistema agroalimentare italiano.

INSTALLATORI

Raccolta pareri e circolari in merito al DM 37/2008

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una raccolta di pareri, circolari e lettere circolari in materia di impiantistica in merito al dm 37/2008, un fascicolo di ben 89 pagine.

La raccolta è rivolta alle imprese di installazione di impianti all'interno degli edifici e agli operatori di settore.

La guida è disponibile sul sito della Confartigianato Imprese Cuneo all'indirizzo: <http://cuneo.confartigianato.it/installatori-impianti/>.

TRASPORTI

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2013

È stato pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27/12/2012 il Decreto n. 448 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riportante il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti per il 2013.

Veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 ton

La circolazione è vietata

1. fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2013 di seguito elencati:

- tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 gennaio;
- dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 29 marzo;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 30 marzo;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 2 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 maggio;
- dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
- dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
- dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;
- dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;
- dalle ore 16,00 del 2 agosto alle ore 23,00 del 3 agosto;
- dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 9 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 agosto;
- dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 novembre;
- dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 20 dicembre;
- dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 21 dicembre;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui questo ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore.

Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero -come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 -cada in coincidenza del predetto posticipo, di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di 4 ore. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di due ore; per veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di quattro ore. Tale anticipazione è estesa a quattro ore anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in

TRASPORTI

posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

Analoga anticipazione è accordata inoltre ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rottaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di prenotazione o biglietto per l'imbarco, e che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 15/2/2001.

I veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilabili ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Esclusioni dal campo di applicazione

Nella lista dei veicoli e complessi di veicoli esenti dal divieto (anche se circolano scarichi) troviamo, tra gli altri, quelli adibiti al trasporto di:

- carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo;
- animali esclusivamente destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi od effettuate nelle 48 ore;
- parti di ricambio di aeromobili o che trasportano motori e servizio di ristoro a bordo;
- giornali, quotidiani e periodici;
- prodotti per uso medico;
- latte (escluso quello a lunga conservazione) o liquidi alimentari purché in quest'ultimo caso gli stessi trasportino latte o siano diretti al suo caricamento;
- acqua per uso domestico;
- spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- derrate alimentari deperibili in regime ATP;
- prodotti deperibili quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi;
- pulcini destinati all'allevamento;
- latticini freschi e derivati del latte freschi;
- semi vitali;
- veicoli delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Pulizia Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale interessata.

Per quanto riguarda il trasporto del latte, di liquidi alimentari, dei prodotti deperibili e seguenti sopra riportati, detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 metri fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Il divieto, inoltre, non trova applicazione nei seguenti casi:

- per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
- per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

TRASPORTI

- per i trattori isolati per il percorso di rientro alla sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato.

Dal divieto di circolazione sono escluse anche altre tipologie di veicoli, purché muniti di apposita autorizzazione a circolare in deroga, rilasciata direttamente alle singole imprese dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza.

Veicoli eccezionali e complessi di veicoli eccezionali

Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

- adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
- militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- usati da enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dalla amministrazione comunale;
- appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento;
- del servizio radiotelevisivo, solo per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
- macchine agricole eccezionali che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale.

Veicoli per trasporto merci pericolose

Il trasporto delle merci pericolose (comprese nella classe 1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni) è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo:

- in tutti giorni di calendario indicati al precedente punto 1;
- dal 31 maggio al 15 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.

Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione, ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali e pochissime altre circostanze. La copia integrale del Decreto è disponibile presso tutte le sedi di Confartigianato Imprese Cuneo o previa richiesta all'indirizzo e-mail trasporti@confartcn.com.

Codice della Strada: adeguamento biennale delle sanzioni

Dal 1 gennaio 2013 è entrato in vigore l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada.

Lo stabilisce un decreto emanato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il decreto ha assoggettato all'adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento.

Il Ministero dell'Interno ha elaborato un riepilogo delle sanzioni soggette all'adeguamento e quelle escluse con l'evidenza degli importi precedenti e quelli attuali, disponibile presso tutti gli uffici di zona o previa richiesta a: trasporti@confartcn.com.

TRASPORTI

Rimodulazione spese istruttorie alla Provincia per attività di trasporto merci e persone

Come noto, con Delibera Giunta Provinciale n. 359 del 30.11.2010 erano state previste - con decorrenza 1° gennaio 2011 - a titolo di parziale copertura delle spese sostenute dalla Provincia, le spese istruttorie per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di autotrasporto merci e motorizzazione civile.

La situazione in cui versa il settore trasporti è da tempo caratterizzata da numerose e gravi difficoltà legate alla sfavorevole congiuntura economica che l'intera economia sta attraversando.

In più occasioni Confartigianato Cuneo unitamente ad altre Associazioni di categoria avevano posto all'attenzione della Provincia tali disagi, richiedendo di abolire o quanto meno rivedere le spese istruttorie. La Provincia, al fine di venire incontro a tali richieste, ha posto in essere una serie di azioni volte a determinare un abbattimento dei costi di gestione con conseguente risparmio di spesa.

Ciò premesso, si comunica che, con una nuova delibera di Giunta n. 233 del 18.12.2012 è stata modificata la precedente stabilendo che, a far data dal 1.01.2013, sono abolite le quote fisse annuali pari a € 150 a carico di ciascuna ditta di noleggio autobus con conducente e la quota fissa annuale pari a € 100 a carico di ciascuna ditta iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori Cose Conto Terzi.

È stato apportato, al contempo, un adeguamento degli importi dovuti a far data dal 1.01.2013 in relazione ad ogni singolo provvedimento richiesto da parte dell'utenza, come da prospetto di seguito riportato (gli importi indicati si riferiscono alle quote da versare per ogni singolo provvedimento).

Tenuta Albo Autotrasportatori Conto Terzi	
Iscrizione Albo	50,00 €
Rilascio certificati e/o attestazioni d'iscrizione (previe verifiche di merito)	30,00 €
Variazioni dati (aggiornamento parco veicolare, gestore dei trasporti, assetto societario, sede, residenza, ecc.) su iscrizione Albo	50,00 €
Estensione iscrizione Albo d'Impresa iscritta	50,00 €
Rilascio Nulla Osta /Verifica corrispondenza inerente Capacità Finanziaria e/o a Parco Veicolare, per nuova immatricolazione veicoli	50,00 €
Richiesta sospensione volontaria	30,00 €
Richiesta di cancellazione da Albo Autotrasportatori	30,00 €
Rilascio Licenze per autotrasportatori per Conto Proprio	
Rilascio Licenza	50,00 €
Variazione dati su Licenze	50,00 €
Rilascio duplicato Licenza per deterioramento/smarrimento senza modifiche dati	30,00 €
Richieste di rinnovo quinquennale Licenza	30,00 €
Noleggio Autobus con conducente	
Rilascio nulla osta per immatricolazione/alienazione del mezzo	50,00 €
Cancellazione dal registro giornale	30,00 €
Esami di idoneità Professionale	
Ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi (Gestore dei Trasporti) e di autotrasporto di persone su strada	120,00 €
Altro	
Altre tipologie di provvedimento non ricomprese nell'elenco	50,00 €

TRASPORTI

Versamento quote Albo Autotrasportatori: posticipo termine di pagamento al 31 marzo 2013

In considerazione delle molteplici difficoltà incontrate dalle imprese per il versamento del contributo in oggetto, con procedura d'urgenza assunta dal Presidente dell'Albo Autotrasportatori, è stato deliberato il posticipo del pagamento della quota in oggetto al 31 marzo 2013.

Rimane invariata la modalità di pagamento del contributo, che dovrà avvenire esclusivamente on line, tramite l'apposita sezione del sito www.alboautotrasporto.it.

Costerà 9,34 euro in più rispetto agli anni precedenti la quota di iscrizione per il 2013, dovendo le aziende pagare un importo di 30 euro, invece dei 20,66 versati fino all'anno scorso.

L'aumento riguarda la parte fissa, quella dovuta da tutte le imprese iscritte all'Albo mentre non sono state incrementate le quote aggiuntive relative al parco veicolare e alla capacità di carico dei singoli automezzi.

Un'altra importante novità riguarda il pagamento della quota: da quest'anno, infatti, il versamento del contributo andrà effettuato solamente attraverso il sistema telematico e non più con il bollettino postale o il bonifico bancario.

SETTORE AUTO

Abolite le spese istruttorie per i centri di revisione

La Provincia di Cuneo ha posto in essere una serie di azioni volte a determinare un abbattimento dei costi di gestione delle pratiche amministrative.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 del 18 dicembre u.s. (pubblicata presso l'Albo Pretorio della Provincia in data 19 dicembre u.s.) è stata modificata la Deliberazione di Giunta n. 359 del 30 novembre 2010 istitutiva delle spese amministrative per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di autotrasporto e motorizzazione civile.

Pertanto a partire dal 1° gennaio 2013 sono abolite le quote fisse annuali, pari a € 150,00, a carico di ciascuna autoscuola e scuola nautica, agenzia pratiche auto, officina revisione veicoli motore e ditta noleggio autobus con conducente.

Gas fluorurati: ulteriori precisazioni

Numerose officine associate ci hanno segnalato di aver recentemente ricevuto, da parte di enti di formazione accreditati, moduli per la richiesta di iscrizione ai corsi per gli addetti al recupero di gas fluorurati.

Nel merito ricordiamo che Confartigianato Autoriparazione ha inoltrato lo scorso 21 dicembre, al Ministero dell'Ambiente, un'apposita nota nella quale si richiede e si motiva l'esonerazione dagli obblighi formativi, previsti dal D.P.R. 43/2012, per le officine di autoriparazione.

In attesa di un prossimo chiarimento ministeriale, si invitano nuovamente le officine alla massima prudenza nell'aderire ad eventuali proposte formative inerenti i gas fluorurati.

TRASVERSALI

Diritto annuale CCIAA - Anno 2013

Gli importi del Diritto annuale dovuti per il 2013 alle Camere di Commercio rimangono quelli del 2012 e 2011.

La comunicazione è contenuta nella nota del Ministero dello Sviluppo economico del 21 dicembre scorso che ricapitola le procedure con cui si definiscono i parametri utilizzati per determinare gli importi, procedure che prevedono anche il parere non vincolante delle maggiori organizzazioni imprenditoriali.

TRASVERSALI

Gli importi del 2013 sono:

- 88 euro per l'impresa individuale iscritta nella sezione speciale (piccolo imprenditore);
- 200 euro per l'impresa individuale della sezione ordinaria (grande imprenditore, casi molto rari);
- 200 euro per la società semplice non agricola e la società tra avvocati;
- 100 euro per la società semplice agricola;
- 30 euro per il soggetto iscritto solo al Rea (associazioni con attività economica e simili).

Tutte le altre imprese (società, cooperative, enti economici) versano un importo da calcolare sul fatturato 2012 che viene ripartito in scaglioni per i quali si applicano apposite aliquote (ma se il fatturato non supera i 100.000 euro l'importo è sempre di 200).

Anche le unità locali e le sedi secondarie devono versare un diritto alle Camere ove sono ubicate. Se queste strutture appartengono a imprese con sede in Italia, versano il 20% di quanto dovuto dalla sede principale; se appartengono a imprese con sede principale all'estero versano 110 euro.

Anche le modalità di versamento non sono variate. Le imprese iscritte pagheranno con primo acconto delle imposte sui redditi.

Contributi camerali per le imprese

Si riportano di seguito i bandi di contributi camerali alle imprese attive.

Per informazioni ed inoltre telematico della domanda di contributi rivolgersi agli uffici di zona della Confartigianato (nelle prossime settimane verranno inoltre attivati nuovi bandi di contributi camerali in favore delle imprese: contributi adeguamenti sicurezza, ICT, certificazioni di prodotto e di processo, ...).

Bando per la corresponsione di contributi per la certificazione SOA – D.P.R. 207/2010

Le spese ammissibili sono relative al rilascio della seguente documentazione da parte di Società Organismi di Attestazione (SOA) autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico e Infrastrutture e trasporti:

- prima attestazione (SOA);
- revisione triennale (SOA);
- rinnovo quinquennale (SOA).

Il contributo erogabile è pari al 50% delle spese al netto di IVA con un massimo di euro 2.500,00 per ogni impresa.

Le domande di contributo devono essere presentate obbligatoriamente con procedura telematica entro il 20/04/2013.

Bando per la corresponsione di contributi per la certificazione NTC (norme tecniche per le costruzioni – D.M. 14/1/2008)

Le spese ammissibili a cui sarà riconosciuto il contributo riguardano:

- la consulenza per la redazione di documenti per l'iscrizione al C.S.L.P. (Consiglio superiore lavori pubblici) secondo il D.M. 14/1/2008;
- i controlli su campioni per la qualifica di processo secondo il D.M. 14/1/2008 eseguiti da organismi notificati.

Il contributo erogabile è pari al 50% delle spese al netto di IVA, con un massimo di euro 5.000,00 per ogni impresa.

Le domande di contributo devono essere presentate obbligatoriamente con procedura telematica entro il 15/07/2013.

Bando per la corresponsione di contributi per adeguamenti al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni per le domande di autorizzazione per emissioni in atmosfera ed emissioni diffuse.

Le spese ammissibili a cui sarà riconosciuto il contributo riguardano:

- la predisposizione della pratica autorizzativa alle emissioni in atmosfera e alle emissioni diffuse ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- il campionamento e l'analisi delle emissioni per la verifica dei parametri autorizzativi.

Il contributo erogabile è pari al 50% delle spese al netto di IVA, con un massimo di euro 1.000,00 per ogni impresa.

Le domande di contributo devono essere presentate obbligatoriamente con procedura telematica entro il 31/07/2013.